

STATUTO

**EDEN DELLE MERAVIGLIE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SESTU CA VIA GARIBALDI 12

Numero REA: CA - 275859

Codice fiscale: 03495530929

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO " A " A RACCOLTA N° 5973	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	È costituita una società cooperativa denominata: "EDEN DELLE	
	MERAVIGLIE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .	
	La sede è fissata nel Comune di Sestu (CA) all'indirizzo risultante dal Registro	
	delle Imprese.	
	La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune è di	
	competenza dell'organo amministrativo. L'Organo Amministrativo può istituire	
	agenzie ed uffici anche in altre località.	
	ARTICOLO 2 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 potrà essere prorogata	
	con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.	
	DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
	ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE	
	Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei	
	relativi regolamenti attuativi, nonché le prescrizioni stabilite dalla legge n° 381	
	dell'8 novembre 1991 e quelle contenute nel Titolo VI del codice civile. In	
	quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Titolo V del codice	
	civile, in materia di società a responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE	
	La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata	
	in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di	
	società cooperative.	

	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO	
	La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione	
	sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai	
	sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.	
	A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella	
	Cooperativa i principi della mutualità prevalente e quindi:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	SCOPO - OGGETTO – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	
	ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE	
	La Cooperativa sociale " EDEN DELLE MERAVIGLIE - SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE " intende perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso	
	lo svolgimento delle attività indicate all'art. 7 del presente statuto finalizzato	
	all'inserimento lavorativo anche di persone svantaggiate, secondo quanto previsto	

	rispettivamente dall'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n° 381 e	
	successive modifiche.	
	In vista di tali fini, la Cooperativa persegue lo scopo di procurare ai soci il	
	collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi una continuità lavorativa	
	alle migliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonchè contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio di	
	parità di trattamento fra i soci cooperatori.	
	Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesione ad	
	organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di	
	carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.	
	ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE	
	La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica di riferimento, nonchè dei	
	requisiti e degli interessi dei soci, intende realizzare i propri scopi sociali	
	attraverso attività commerciali e/o di servizi che abbiano ad oggetto le seguenti	
	attività:	
	commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di confezioni e capi di abbigliamento per	
	gestanti e neonati, abbigliamento e accessori per la prima infanzia e per adulti,	
	abiti da lavoro, capi di abbigliamento elegante, abiti da sposa e da cerimonia,	
	abbigliamento sportivo e articoli sportivi, etnico ed orientale compreso i costumi	
	da bagno e relativi coordinati, occhiali da sole, articoli da spiaggia e simili;	
	- il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di articoli di maglieria, articoli di	
	bigiotteria (esclusi gli oggetti preziosi), calzature e pelletteria in genere;	
	- il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti alimentari e per la casa del	
	tipo mini market, di biancheria per la casa, biancheria intima, articoli di merceria,	

	valigeria, profumeria, giocattoli, modellismo; elettrodomestici, tessuti e prodotti	
	tessili di qualunque tipo e pregio, beni d'arredamento della casa, articoli da regalo	
	e chincaglieria varia, articoli per l'hobbistica e il bricolage, articoli di cancelleria,	
	vendita beni in conto vendita e in conto visione.	
	La società nello svolgimento delle attività sociali potrà inoltre svolgere	
	direttamente e/o in appalto o in convenzione con enti pubblici e/o privati le	
	seguenti attività socio sanitarie e/o educative: attività didattiche, attività	
	ludico-educative, attività di laboratorio creativo di vario genere, (come ad	
	esempio: laboratori di produzione artigianale, laboratori di informatica, e	
	quant'altro), attività didattico-espressive, strutture per tempo libero; fornire	
	servizi di accoglienza, custodia e sorveglianza degli alunni delle scuole	
	dell'obbligo, delle scuole materne e degli asili nido, nonchè gestire mense	
	scolastiche e non.	
	La Cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevolative previste da	
	leggi regionali, nazionali e comunitarie per l'imprenditoria e quant'altro dovesse	
	rendersi accessibile e che l'organo amministrativo riterrà utili al fine del	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La Cooperativa, infine, potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto	
	utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, così in breve potrà porre in essere	
	operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie,	
	compreso il rilascio di garanzie reali anche a favore di terzi e quale terza datrice	
	di ipoteca e/o garanzie personali nei confronti dei soci o società controllate.	
	Potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo	
	analogo od affine al proprio.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla	

	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n° 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai	
	regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dai soci.	
	La Cooperativa può aderire o stipulare contratti per la partecipazione a gruppi	
	cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 <i>septies</i> del codice civile, previa	
	delibera da parte dell'Assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	
	La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà,	
	prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci e comunque, avvalendosi	
	anche di soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, potrà	
	comunque occasionalmente ovvero in modo continuativo avvalersi della	
	prestazione di terzi soggetti con i quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto	
	di prestazione da instaurare.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della	
	parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le	

	attribuzioni e le mansioni dello stesso, troveranno fonte nel Regolamento di cui	
	all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n° 142 e nel rispetto comunque delle vigenti	
	norme di legge, del contratto collettivo nazionale di settore ed in particolare	
	rispettando le prescrizioni di cui alla Legge n° 381 del 1991 secondo quanto	
	previsto dall'art. 111 <i>septies</i> disp. att. del codice civile.	
	I SOCI	
	ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge	
	Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve	
	essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, 2° comma della legge 381/91 o in ordine	
	all'impiego nella Cooperativa di persone svantaggiate, possono essere soci	
	lavoratori le persone che siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri	
	attinenti all'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai	
	lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla	
	specialità della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	

	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una	
	specificata caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il	
	buon funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con	
	la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la	
	prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e	
	normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di	
	Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci in conformità a quanto	
	stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.	
	1.2 Soci in prova (a norma dell'art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in	
	una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro	
	inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del	
	numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il	
	nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla vita sociale ma non ha diritto di	
	voto nelle assemblee.	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio di Amministrazione	
	provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.	
	Quando i soci sono almeno nove, possono altresì essere soci soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private le cui	
	attività siano conformi allo scopo perseguito dalla cooperativa ed abbiano i	
	requisiti necessari per l'ammissione nella società.	

	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno	
	prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle	
	medesime categorie.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico	
	e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi	
	dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	società.	
	Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.	
	È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre	
	Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	concorrenti.	
	ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed	
	elementi:	
	a) - se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome,	
	luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio,	

	competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta	
	elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;	
	b) - se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre,	
	devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a	
	rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione;	
	c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza	
	professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle	
	specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il	
	presente statuto e con l'apposito regolamento;	
	d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà	
	comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo	
	fissato dalla legge;	
	e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni	
	di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro	
	60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il	
	versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a	
	cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve	
	motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla	

	all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in	
	occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea	
	con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea	
	stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati	
	dall'organo amministrativo:	
	- le quote sociali sottoscritte;	
	- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;	
	- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.	
	Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali	
	e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della	
	Cooperativa.	
	I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei	
	regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la	
	società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	

	Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli	
	amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte	
	le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il	
	prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al Tribunale.	
	ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI	
	COOPERATORI	
	I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile	
	dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di	
	ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del	
	codice civile.	
	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione	
	professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci cooperatori.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:	
	- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in	
	ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	

	strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;	
	- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto	
	previsto da apposito Regolamento, stabilisce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non	
	può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;	
	- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello	
	previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	rimborzi nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle	
	assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee	
	ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice	
	civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del	

	presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del	
	periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo	
	15 (quindici) del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale	
	è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione	
	che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli	
	qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo	
	deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario	
	all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e	
	12.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito Regolamento,	
	l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli	
	15 e 16.	
	ARTICOLO 14 - RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:	
	a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	

	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	società.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per	
	verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al collegio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge nei confronti del socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in	
	cooperativa;	
	b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal	
	precedente articolo 9);	
	d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in concorrenza con	
	essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno della	
	stessa;	
	e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai	
	regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	

	f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;	
	h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.	
	ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.	

	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a	
	far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato	
	lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice	
	civile.	
	Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale	
	sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate,	
	unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.	
	ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella	
	qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per	
	l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo	
	amministrativo.	
	Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non	
	intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso	
	della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con	

	le modalità di cui al precedente articolo.	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito,	
	nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali	
	soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle	
	disposizioni attuative.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo	
	valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli	
	interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al	
	relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e	
	seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni	
	del presente statuto.	
	E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi di cui all'art. 23 del presente statuto.	
	TITOLO VI	

	PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI	
	UTILI	
	ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 100,00	
	(cento virgola zero zero);	
	- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo	
	19 del presente statuto;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23) e con	
	il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed	
	agli eredi dei soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai	
	soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio	
	e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.	
	Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della	
	Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423	

	e seguenti del codice civile.	
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai	
	sensi dell'art. 2513 del codice civile.	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno	
	essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di	
	cooperativa a mutualità prevalente della società.	
	In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni	
	adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza	
	dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le	
	particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il	
	prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno	
	risultare nella relazione sulla gestione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	ARTICOLO 22 - RISTORNI	
	L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia,	
	può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci	
	cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla	

	quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti	
	direttive:	
	a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento	
	dell'oggetto sociale;	
	b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;	
	c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti,	
	comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;	
	d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;	
	e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.	
	I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del	
	valore delle quote sociali sottoscritte e versate.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello	
	stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.	
	ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto	
	destinandolo:	
	a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;	
	b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti	
	e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art.	
	22);	
	d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore	

	all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto	
	divieto di distribuire i dividendi in misura superiore;	
	e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	f) - quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli	
	utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione	
	scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Le azioni non possono	
	essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a	
	favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	
	soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può	
	agire esecutivamente sulla quota del medesimo..	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i	
	requisiti richiesti per l'ammissione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal	

	ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI	
	Gli organi sociali sono:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) organo di controllo se nominato;	
	ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente	
	l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora	
	della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore	
	dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima	
	dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata	
	o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente	
	costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli	
	amministratori, i sindaci effettivi o il revisore sono presenti ovvero, per	
	dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e	
	degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. Se gli	
	amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente	
	all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi	
	agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione	
	degli stessi.	

	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente	
	statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario	
	dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente	
	l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un	
	terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni	
	dalla data di presentazione della richiesta stessa.	
	Per le decisioni che riguardano:	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- lo scioglimento della società;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.	
	ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci	
	che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi	
	diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli	
	utili;	

	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del Revisore;	
	4. le modificazioni dello statuto;	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione	
	assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la	
	metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda	
	convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo e/o	
	dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o	
	una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè lo scioglimento e la	
	liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà	
	validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti.	

ART. 29 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA		
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali	
	sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti	
	nella categoria speciale dall'art. 13) del presente statuto.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute;	
	per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13) del presente statuto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere	
	conferite più di due deleghe.	
ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA		
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con	
	il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta	
	dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta	
	l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i	
	risultati delle votazioni.	
ORGANO AMMINISTRATIVO		
Art. 31 - AMMINISTRATORI		
	La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente:	
	a) da un Amministratore Unico;	

	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri, secondo	
	il numero determinato dai soci al momento della nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a	
	maggioranza e salvo quanto disposto dall'art. 2475 ultimo comma del codice	
	civile.	
	Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa	
	alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un	
	consiglio di amministrazione.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della	
	cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza	
	del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Amministratore Unico o gli amministratori di cui al punto c) devono essere	
	scelti unicamente tra i soci cooperatori. Gli amministratori possono essere	
	nominati anche a tempo indeterminato.	
	In caso di nomina a tempo determinato, la cessazione degli amministratori per	
	scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio	
	di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice -	
	Presidente.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di	
	amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente,	
	disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione	
	possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di	
	qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, sempre che si debba escludere che si	

	sia previsto un consiglio di amministrazione, in ordine alle modalità di esercizio	
	dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli	
	amministratori disgiuntamente tra loro.	
	Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono	
	compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con	
	urgenza per evitare un danno alla società. Le decisioni degli amministratori	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in	
	caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende	
	compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci, che decidono con	
	voto favorevole di coloro che rappresentano più della metà del capitale sociale.	
	Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e	
	revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in	
	carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria	

	la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni	
	sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei	
	voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal	
	segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni	
	degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della	
	Cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli	
	amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non	
	possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475,	
	comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso	
	ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione	
	della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto	
	di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una	
	partecipazione rilevante in altra società.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se	
	nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci	
	cooperatori nominati dall'Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea	

	quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto	
	della loro nomina.	
	Art. 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o	
	parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi	
	membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.	
	Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli	
	amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli	
	amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e	
	devono entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di	
	un nuovo organo amministrativo.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di	
	amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente,	
	disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione	
	possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di	
	qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, sempre che si debba escludere che si	
	sia previsto un consiglio di amministrazione, in ordine alle modalità di esercizio	
	dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli	
	amministratori disgiuntamente tra loro.	
	Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono	

	compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con	
	urgenza per evitare un danno alla società.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in	
	caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende	
	compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci, che decidono con	
	voto favorevole di coloro che rappresentano più della metà del capitale sociale.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di	
	determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	Art. 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in	
	giudizio all'Amministratore Unico.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della	
	cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri	
	delegati, se nominati.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta	
	agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati	
	attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.	
	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	ARTICOLO 35 - COLLEGIO SINDACALE	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del	
	codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale,	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.	
	L'Assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito	

	presso il Ministero della Giustizia.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul	
	suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono	
	scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in	
	merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -	
	sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri	
	dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei	
	sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli	
	2409-bis e seguenti del codice civile.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico	

	e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	SCIOGLIMENTO E ALTRE DISPOSIZIONI	
	Art. 36 - SCIOGLIMENTO	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nei seguenti	
	casi:	
	- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;	
	- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori	
	ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del Registro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o	
	deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste	
	per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla	
	determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al	
	compenso e ai criteri di liquidazione.	
	L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio	
	per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione,	
	occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera	
	dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica	
	dello statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello	
	stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	Art. 37 - CLAUSOLA ARBITRALE	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative	

	alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro	
	la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, ad	
	eccezione di quelle di cui ai precedenti articoli 6 e 8 del presente statuto,	
	dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione presso la	
	Camera di Commercio competente in relazione alla sede della società, con gli	
	effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella	
	presente clausola, entro 45 giorni dal deposito della domanda, o nel diverso	
	periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale	
	secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della	
	Camera di Commercio competente in relazione alla sede della società, che	
	provvederà alla nomina dell'Arbitro (o degli Arbitri).	
	Non possono essere oggetto di soluzione arbitrale le controversie nelle quali la	
	legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Art. 38 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la	
	qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente	
	statuto all'articolo 5) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice	
	civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.	
	FIRMATO:	
	SCHIRRU SALVATORE	
	MARIA BONARIA ATZENI	
	ATZENI DANIELA	

```
prese.
```